



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. 16</b> <b>Reg. Int./P.O. 1</b> <b>del 05/02/2013</b> <b>N. Reg. Gen. 63</b> <b>del 05/02/2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Concessione aspettativa per motivi personali alla contrattista di diritto privato Giunta Rosa Maria.
--	--

### IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2

#### PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2013 con lettera in atti al prot. n. 1406 la dipendente sig.ra Giunta Rosa Maria ha chiesto di essere posta in aspettativa senza emolumenti dal 30/01/2013 al 18/02/2013 per motivi personali;
- la dipendente in questione presta servizio presso il Comune di Naro con rapporto di lavoro di diritto privato part-time e a termine, giusta deliberazione giuntale n. 61 del 14 Dicembre 2012;

#### CONSIDERATO CHE:

- la concessione dell'aspettativa per motivi personali è prevista dal C.C.N.L. 15/09/2000 art. 11 che così recita:
  1. *“Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.*
  2. *I Periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comparto del dipendente.*
  3. *La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.*
- la contrattista de qua, pur non avendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha tuttavia in essere un contratto di diritto privato al quale si applicano tutte le norme di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto Enti Locali;

**RITENUTO CHE:**

- alla contrattista di diritto privato Giunta Rosa Maria può essere concessa l'aspettativa richiesta, in quanto l'assenza della stessa nel periodo richiesto non ha una ricaduta sulle esigenze organizzative e funzionali tale da andare a detrimento dell'operatività degli uffici e servizi;

**VISTA** la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

**D E T E R M I N A**

1. di concedere, ai sensi dell'art. 11 CCNL 14/09/2000, alla dipendente Giunta Rosa Maria (in servizio presso questo Comune giusta deliberazione giuntale n. 61 del 14/12/2012) un periodo di aspettativa per motivi personali dal 30/01/2013 al 18/02/2013;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio Gestione Economica del Personale / P.O. 4 per i provvedimenti di competenza ed all'Assessorato Regionale del Lavoro/Dipartimento Lavoro/Servizio 9 di Palermo.

**Il Responsabile del procedimento**  
(Angela Aronica)

**IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2**  
(dr. Vincenzo Cavaleri)